



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO**

Prot. n.1861/2016/S.P.

Torino, 14 giugno 2016

Ai Sigg.ri Procuratori della Repubblica Aggiunti e Sostituti  
PROCURA DELLA REPUBBLICA - SEDE-

Al Sig. Questore di TORINO  
Al Comandante Provinciale dei Carabinieri di TORINO  
Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di TORINO  
Al Comandante della Polizia Locale di TORINO  
Al Dirigente della Polizia Stradale di TORINO

Ai Responsabili delle varie Aliquote della Sezione di P.G. PROCURA – SEDE-

nonché, **per conoscenza:**

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello  
di TORINO

Al Sig. Presidente della Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari  
Tribunale di TORINO

**DIRETTIVE IN MATERIA DELLE NUOVE IPOTESI INCRIMINATRICI  
DI CUI ALLA LEGGE 41/2016, IN PARTICOLARE IN TEMA DI  
OMICIDIO STRADALE E PRELIEVI COATTIVI**

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**

Vista la Legge 23 marzo 2016 n. 41 recante “*Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile n. 1992 n. 285 e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274*”;

visti in particolare i seguenti articoli del Codice Penale che introducono nuovi reati:

- 589 bis (omicidio stradale) e 589 ter (aggravante della fuga del conducente in caso di omicidio stradale);
- 590 bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) e 590 ter (aggravante della fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali gravi o gravissime);

visti, altresì, gli articoli:

- 590 quater c.p. (relativo al computo ed alla comparazione delle circostanze);
- 590 quinquies c.p. (contenente la definizione di strade urbane e extraurbane);

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato, prot. 300/A/2251/16/124/68 del 25.3.2016, concernente la predetta legge 23 marzo 2016, n. 41;

Vista la nota prot. n. 160009362 del 20 aprile 2016, con cui il Compartimento della Polizia Stradale per il Piemonte e la Val d'Aosta – Sezione di Torino ha comunicato allo scrivente alcune criticità riscontrate nei rapporti con gli operatori sanitari e i medici dei reparti di “Pronto Soccorso” di talune strutture ospedaliere della Provincia, tra cui quelle dei seguenti Ospedali:

- Ospedale “Maria Vittoria”;
- Ospedale “S. Giovanni Bosco”;
- Ospedale “C.T.O.”;
- Ospedale di Rivoli;

all'esito della riunione tenutasi presso questa Procura della Repubblica in data 19 aprile 2016 con funzionari ed esperti della Polizia Stradale e della Polizia Municipale di Torino;

ravvisata la necessità, ad integrazione della citata circolare del Ministero dell'Interno, di fornire alla Polizia Giudiziaria indicazioni operative per le indagini riguardanti i reati prima menzionati;

osserva  
quanto segue

La materia disciplinata dalla Legge citata in premessa contiene varie previsioni con riferimento ai poteri/doveri della Polizia Giudiziaria in materia di arresto in flagranza o quasi flagranza, in materia di fermo (a seguito delle pene edittali previste per alcune ipotesi dei nuovi reati ex artt. 589 bis e 590 bis c.p.), nonché in materia di attivazione di specifici mezzi di ricerca della prova (con particolare riferimento al prelievo coatto di campioni biologici).

Si tratta di previsioni che hanno all'evidenza immediate ricadute sulle competenze del Pubblico Ministero, in particolare per quelle connesse all'espletamento del “Turno esterno arresti, fermi, omicidi e decessi” previsto dai “Criteri di organizzazione” di quest'ufficio” varati il 23 giugno 2015 (pag. 159 e segg.), oltre che in tema di proroga del termine delle indagini preliminari (art. 406 cpp), termini di presentazione della richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 cpp), procedura di citazione diretta a giudizio (artt. 550 e 552 cpp).

Non si ritiene, però, di dovere formulare, con il presente documento, ricognizioni giuridiche della nuova normativa essendo a tal fine sufficiente ed utile, al di là dell'analisi del testo di legge in questione, fare riferimento ai seguenti allegati documenti:

- a) la citata Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato, prot. 300/A/2251/16/124/68 del 25.3.2016, concernente la predetta legge 23 marzo 2016, n. 41 (tale circolare viene qui allegata solo per i magistrati destinatari, essendo già stata ampiamente diffusa – tra i vari Uffici e Comandi di polizia giudiziaria ad opera del Ministero dell'Interno);
- b) il documento intestato "*I reati stradali introdotti dalla L.23 marzo 2016, n. 41. L'omicidio Stradale e le lesioni personali stradali*", predisposto dall'Avvocato Generale e diffuso dal Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte d'Appello in data 6 giugno 2016.

Alle precisazioni contenute nei suddetti documenti vanno aggiunte solo le seguenti (riguardanti **aspetti procedurali in merito alla trattazione dei reati di cui agli artt. 589 bis, 589 ter, 590 bis, 590 ter c.p.**):

- la trattazione in indagine dei reati introdotti dalla legge 41/2016 impone tempi rapidi. Infatti, nonostante con la legge n. 41/2016 i termini di prescrizione siano stati raddoppiati ai sensi dell'art. 157 sesto comma c.p., per i reati di cui all'art. 589 bis c.p., la proroga delle indagini preliminari per le nuove fattispecie, secondo quanto previsto dall'art. 406 comma 2 ter cpp, non può essere concessa più di una volta;
- sempre in base alle nuove norme (modifica dell'art. 416 co. 2 bis c.p.p.), la richiesta di rinvio a giudizio deve essere depositata entro trenta gg. dalla chiusura delle indagini preliminari (la norma di legge, a tal fine, fa implicitamente riferimento all'avviso ex art. 415 bis cpp.). Eventuali accertamenti richiesti dall'indagato a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis c.p.p. e disposti dal P.M. dovranno essere quindi effettuati compatibilmente con tale termine.

**Prelievi ed accertamenti coattivi a seguito di accompagnamento dell'indagato presso il più vicino presidio ospedaliero**  
**(art. 359 bis, comma 3 bis c.p.p.)**

**A ben veder, dunque, punto cruciale della normativa, ai fini che qui interessano (impartire indicazioni ai magistrati dell'Ufficio addetti al Turno Esterno ed alla Polizia Giudiziaria operante, utili per rendere omogenee le prassi) sono le modalità operative da seguire in relazione a quanto previsto dalla legge sui prelievi ed**

**accertamenti coattivi a seguito di accompagnamento dell'indagato presso il più vicino presidio ospedaliero (art. 359 bis, comma 3 bis c.p.p.).**

Secondo l'indirizzo adottato da alcune Procure della Repubblica, in mancanza di una esplicita previsione legislativa, l'elenco delle operazioni di prelievo di cui all'art. 224 bis c.p.p., richiamato dall'art. 359 bis cpp, è da ritenersi tassativo, sicchè, oltre a prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale, in caso di mancanza del consenso da parte della persona da sottoporre a tale prelievo, nessun'altra attività (quale ad es. il prelievo forzoso di sangue) sarebbe consentita.

Il sottoscritto, sentiti anche alcuni magistrati esperti dell'ufficio, non concorda con questo orientamento.

Punto cruciale della legge 41 del 2016 è la modifica dell'articolo 224 bis c. 1 c.p.p. e, con l'aggiunta del comma 3 bis, dell'articolo 359 bis c.p.p..

Appare evidente, intanto, come oggi sia fondamentale l'accertamento immediato del tasso di alcol nel sangue o della presenza di sostanze stupefacenti, in quanto da tale accertamento dipende la sussistenza delle varie aggravanti che comportano una modificazione sostanziale delle pene edittali: da un minimo di due anni a un minimo di cinque anni e ad un massimo di otto anni. Inoltre, a seconda della gravità della violazione, l'arresto è facoltativo o obbligatorio.

**Ad oggi il sistema più sicuro e veloce per ottenere questo accertamento è l'esame del sangue che ovviamente comporta il suo prelievo.**

Ci si deve quindi porre il problema se sia possibile effettuare il prelievo del sangue in maniera coattiva.

**E' bene partire dalla ricostruzione dei principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale con le seguenti pronunce:**

- sent. n. 54 del 1986;
- sent. n. 194 del 1996;
- sent. n. 238 del 1996.

Nella **prima sentenza n. 54 del 1986**, sotto la vigenza del vecchio codice di procedura penale, ci si poneva la domanda se in sede di perizia medico-legale volta ad accertare la paternità fosse possibile imporre il prelievo ematico.

La Corte, in applicazione degli articoli 13 e 34 della Costituzione, affermava che le libertà personale del cittadino può subire restrizioni soltanto con atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

Nel caso in esame e per quel che qui interessa già allora veniva affermato che "*il prelievo ematico, ormai di ordinaria amministrazione nella pratica medica, talché può essere persino effettuato da infermiere professionale, non lede la dignità o la*

*psiche della persona, né mette in alcun modo in pericolo la vita, l'incolumità o la salute della persona, salvo casi patologici eccezionali che il perito medico-legale sarebbe facilmente in grado di rilevare". E, sempre nella sentenza in questione, seguivano le seguenti affermazioni: "Sul punto, del resto, questa Corte si è già indirettamente pronunciata allorquando, in tema di art. 4 della legge di pubblica sicurezza, ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui consentiva alla polizia di eseguire rilievi segnaletici comportanti restrizioni della libertà personale: e nella motivazione si portava appunto l'esempio del caso in cui si "richiedono prelievi di sangue" (sent. 22 marzo 1962 n. 30). Ma la censura d'illegittimità in parte qua dell'articolo impugnato è seguita proprio perché, essendo abilitata a quegli atti la polizia, venivano a mancare al cittadino le garanzie giurisdizionali imposte dall'art. 13 Cost."*

Ne derivava la dichiarazione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 146, 314 e 317 cod. proc. pen., sollevata dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Torino, in riferimento all'art. 13 (inviolabilità della libertà personale), secondo e quarto comma, Costituzione.

Dieci anni dopo intervenne la **seconda delle tre sentenze prima citate (quella n. 194 del 1996)**: nel 1996, infatti, la Corte venne chiamata a pronunciarsi sulla legittimità delle norme del Codice della Strada che consentono alla polizia stradale di decidere se sottoporre o meno il conducente agli accertamenti volti ad appurare la presenza di stupefacenti o alcol nel sangue e cioè al prelievo ematico, sanzionandone il rifiuto.

La Corte ebbe a risolvere il problema della discrezionalità attribuita agli agenti operanti ricordando che l'interessato può sempre rifiutare il prelievo ematico e quindi non si può parlare di costrizione.

Il fatto che il rifiuto sia sanzionato come autonoma figura di reato non comporta rischi di abuso –afferma la Consulta - in quanto il giudice deve riscontrare sempre la ragionevolezza del motivo che ha indotto l'agente a disporre l'accompagnamento. Le norme del Codice della Strada che prevedono i prelievi di liquidi biologici sarebbero incostituzionali solo ove si potesse riscontrare una violazione dei limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Ribadiva quindi la Corte che *"il prelievo ematico, ormai di ordinaria amministrazione nella pratica medica, non lede la dignità o la psiche della persona, così come di norma non ne mette in alcun modo in pericolo la vita, l'incolumità e la salute"*. Richiamando espressamente la sentenza numero 54/1986 di dieci anni prima, concludeva per l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 187, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sollevata - in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 32, secondo comma, della Costituzione.

Sempre nel 1996 la Corte, con la terza sentenza citata (n.238), aveva affrontato la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 224 c.p.p. nella parte in cui affermava che il giudice emette gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito e adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritale.

Il caso concreto in esame riguardava sempre la possibilità di disporre coattivamente il prelievo del sangue a fini investigativi nella cornice generica della norma sopra richiamata.

La prima verifica affrontata dalla Corte riguardava la compatibilità del contenuto precettivo dell'articolo 224 c. 2 c.p.p. con l'articolo 13 c. 2 della Costituzione secondo cui ogni restrizione della libertà personale deve essere attuata nell'ambito della riserva di legge e della riserva di giurisdizione e cioè solo nei casi e nei modi previsti dalla legge e con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria.

Il prelievo ematico comporta certamente una restrizione della libertà personale quando se ne rende necessaria l'esecuzione coattiva perché la persona da esaminare non acconsente spontaneamente al prelievo. Tale restrizione è tanto più allarmante in quanto non interessa solo la sfera della libertà personale ma la travalica perché, seppur in minima misura, invade la sfera corporale della persona pur senza di norma comprometterne l'integrità fisica o la salute anche psichica né la sua dignità, in quanto pratica medica di ordinaria amministrazione. La Corte richiamava sul punto la precedente sentenza numero 194/1996 e sottolineava che il prelievo ematico sottrae alla sfera corporale della persona una parte che è pressoché insignificante ma non certo nulla.

Deve quindi operare la garanzia della riserva assoluta di legge che implica l'esigenza di tipizzazione dei casi e dei modi in cui la libertà personale può essere legittimamente compressa e ristretta ma tale rinvio alla legge non può tradursi in un ulteriore rinvio da parte della legge stessa alla piena discrezionalità del giudice che l'applica, richiedendosi invece una previsione normativa idonea ad ancorare a criteri obiettivamente riconoscibili la restrizione della libertà personale.

La Corte, richiamando l' "antica" sentenza numero 54 del 1986, affermava che la questione andava rimeditata tenuto conto della maggiore forza con cui il valore della libertà personale si è affermato nel nuovo codice di procedura penale.

Lamentava la Corte che, mentre il legislatore del nuovo codice di rito ha fissato e definito condizioni, presupposti e limiti per altre misure restrittive della libertà personale, seppur non di natura cautelare, quale l'accompagnamento coattivo, non altrettanto ha fatto per il prelievo ematico coattivo riconducibile soltanto alla generica formulazione dell'articolo 224 c. 2 c.p.p., senza alcuna previsione espressa né dello stesso provvedimento, né dei suoi presupposti e i limiti.

D'altronde il legislatore del nuovo codice della strada, operando specificamente il bilanciamento tra l'esigenza probatoria di accertamento del reato e la garanzia costituzionale della libertà personale, ha dettato una disciplina specifica dell'accertamento della presenza di alcol o sostanze stupefacenti mediante il prelievo di campioni di liquidi biologici, prevedendo però la possibilità del rifiuto

dell'accertamento con la previsione di una sanzione penale per tale indisponibilità del conducente ad offrirsi e cooperare, disciplina ritenuta legittima costituzionalmente con la sentenza 194.

In termini contrari si pone la generica fattispecie di cui all'articolo 224 c. 2 c.p.p. Non indica né i casi né i modi in cui si può operare il prelievo ematico coattivo, realizzando così una violazione al secondo comma dell'articolo 13 della Costituzione. Così terminava la Corte: "*Ne segue che, fino a quando il legislatore non sarà intervenuto ad individuare i tipi di misure restrittive della libertà personale che possono dal giudice essere disposte allo scopo di consentire, anche contro la volontà della persona assoggettata all'esame, l'espletamento della perizia ritenuta necessaria ai fini processuali, nonché a precisare i casi e i modi in cui le stesse possono essere adottate, nessun provvedimento di tal genere potrà essere disposto*".

Coerentemente con l'assunto veniva dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 224, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei "casi" e nei "modi" dalla legge.

**Esaurita la rassegna delle pronunce costituzionali rilevanti per il tema qui in esame, va detto che proprio l'ultima sentenza citata, quella n. 238/1996, ha generato l'articolo 224 bis c.p.p. introdotto con la legge n. 30 giugno 2009, n. 85 (non a caso contenente nel titolo anche l'inciso: "**..Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale**") ed oggi ritoccato con la legge in esame.**

Questa norma (comma 1) consente al giudice, nell'ambito di una perizia, di disporre con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti, di determinati "*atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici*" nel caso in cui la persona da sottoporre all'esame del perito non presti il consenso.

Nel comma 1 dell'art. 224 bis c.p.p. si specifica che ciò è possibile:

*"quando si procede per un delitto non colposo, consumato o tentato, punito con la pena dell'ergastolo o comunque superiore nel massimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge"*.

**Nel comma 1 dell'art. 224 bis c.p.p., con la legge n. 41/2016 qui in esame, tale possibilità viene espressamente prevista anche:**

***"per i delitti di cui agli artt. 589-bis e 590 bis"*** (cioè anche nel caso di omicidio stradale o lesioni stradali).

Le preesistenti previsioni di cui all'art. 224 bis cpp non sono state modificate, sicché rimane statuito quanto segue:

Al comma 4 che:

*“non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possano mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità.*

Al comma 5 che:

*“le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto”.*

Al comma 6, tra l'altro, che:

*“l'uso di mezzi di coercizione fisica è consentito solo tempo strettamente necessario all'esecuzione del prelievo o dell'accertamento”.*

Viene poi affermato, alla fine del comma 6 dell'art. 124 bis, che:

*“Si applicano le disposizioni dell'art. 132, comma 2”.*

Il comma 2 dell'articolo 132 c.p.p. prevede che:

*“La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può esser tenuta a disposizione oltre il compimento dell'atto previsto e di quelli consequenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza. In ogni caso la persona non può essere trattenuta oltre le 24 ore”.*

**Questo è il quadro normativo di riferimento** (nuovo solo nella parte in cui, al co.1 dell'art. 224 bis cpp, viene inserita la citazione dei reati di omicidio e lesioni stradali) **in cui va letta la “norma gemella” di cui all'articolo 359 bis c.p.p., pure introdotta dalla legge n. 85 del 2009.**

Questa norma indica come debba muoversi il pubblico ministero qualora sia necessario nel corso delle indagini preliminari procedere al prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi, le quali si rifiutano di sottoporsi al prelievo o all'accertamento medico.

**Il comma 1** richiama le operazioni di cui all'articolo 224 bis e quindi il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, prevedendo che – *quando non vi è consenso della persona interessata, il pubblico ministero ne fa richiesta al Giudice per le indagini preliminari che le autorizza con ordinanza quando ricorrono le condizioni ivi previste*” (cioè previste dall'art. 224 bis cpp).

**Il comma 2** prevede i casi di urgenza e consente in tali frangenti al pubblico ministero di disporre lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato (*“quando vi è fondato motivo di ritenere che da ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini”*) contenente gli stessi requisiti dell'ordinanza prevista dall'articolo 224 bis, *“provvedendo a disporre l'accompagnamento coattivo, qualora la persona da sottoporre alle operazioni non si presenti senza addurre un legittimo impedimento, ovvero l'esecuzione coattiva delle operazioni, se la persona comparsa si rifiuti di sottoporvisi”.* Il P.M., naturalmente dovrà richiedere al GIP la convalida entro 48 ore del decreto e dell'eventuale provvedimento di accompagnamento

coattivo. Il GIP a sua volta deve provvedere alla convalida con ordinanza nelle 48 ore successive.

**La legge n. 41/2016, ha inserito il nuovo comma 3 bis che consente al pubblico ministero, “nei casi di cui agli articoli 589 bis e 590 bis c.p., qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini”, di adottare il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti anche oralmente da confermare successivamente per iscritto.**

*A seguito di ciò “gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi”.*

Seguono le disposizioni sul diritto della persona interessata di farsi assistere da un difensore e sugli oneri del pubblico ministero di richiedere al GIP, entro le 48 ore successive, la tempestiva convalida del proprio decreto ed al GIP di provvedere entro le ulteriori 48 ore .

*“Le operazioni comunque devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224 bis” c.p.p..*

**Si può affermare, dunque, che questa norma rispetta la riserva di legge e di giurisdizione di cui all'articolo 13 comma 2 della Costituzione in quanto detta casi e modi in cui il prelievo può essere operato coattivamente.**

**Resta da chiedersi, a questo punto, se tra le “operazioni” coattivamente eseguibili vi sia anche il prelievo del sangue.**

Quelle richiamate dall'art. 359 bis cpp, che richiama il 224 bis cpp, sono, in via generale, il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale e **accertamenti medici** non meglio definiti.

Orbene, poichè il comma 3 bis dell'articolo 359 bis cpp opera esclusivamente nei casi di omicidio stradale e lesioni stradali, va da sé che i prelievi e gli accertamenti ivi citati non possono che essere quelli previsti dal Codice della Strada per l'accertamento dello stato di alterazione da alcol o da stupefacenti, altrimenti sarebbe stato inutile prevedere una norma ad hoc.

E gli articoli 4 e 5 dell'articolo 186 C.d.S. e il comma 3 dell'articolo 187 C.d.S. prevedono il prelievo ematico.

D'altronde il prelievo ematico rientra all'evidenza negli accertamenti medici indicati dagli articoli 224 bis e 359 bis cpp. .

Alla luce del contenuto e del succedersi delle plurime sentenze della Corte Costituzionale sopra citate che hanno reiteratamente ribadito come il prelievo ematico non leda la dignità o la psiche della persona, né metta in alcun pericolo la vita, l'incolumità e la salute, **può dunque affermarsi con tranquillità che tra gli accertamenti medici eseguibili coattivamente in base alla nuova disciplina in relazione ai reati di omicidio stradale e lesioni stradali rientri senz'altro il prelievo ematico.**

Le norme sopra commentate dettano con precisione i casi e i modi in cui esso può essere disposto coattivamente con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria e ciò nel rispetto del comma 2 dell'articolo 13 della Costituzione, sicché anche nei casi di urgenza, **qualora disponga oralmente il prelievo coattivo, il PM dovrà al più presto attivarsi per confermare per iscritto le disposizioni date oralmente e per richiedere nei termini di legge la convalida al GIP.**

**Va qui nuovamente ribadito che:**

- del decreto in questione deve essere data tempestiva notizia al difensore dell'interessato (applicandosi peraltro le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 365 c.p.p.) che ha facoltà di assistere alle operazioni, senza che la sua assenza possa comportare pregiudizio nel compimento delle stesse;
- sulla base del provvedimento del P.M. gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento;
- se la persona persista nel rifiuto di sottoporvisi, la p.g. procederà avvalendosi, ove necessario, degli strumenti e dei soggetti di cui all'art. 348, co. 4 c.p.p.<sup>1</sup>. L'esecuzione coattiva delle operazioni avverrà secondo le modalità prescelte dal sanitario competente, quando ciò sia tecnicamente possibile e sempre nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224 bis c.p.p.<sup>2</sup> ;
- del compimento delle operazioni deve essere redatto apposito verbale, contenente esito degli accertamenti se conosciuto nella immediatezza. Se l'accertamento non fosse possibile, nel verbale dovranno esserne indicate le ragioni

Una interpretazione che portasse a ritenere non fattibili i prelievi ematici coatti porrebbe nel nulla l'intero impianto della nuova legge in quanto, come già detto, da

---

<sup>1</sup> **Art. 348 co. 4 cpp** : La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.

<sup>2</sup> **Art. 224 bis cpp**:

4. Non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità.

5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. In ogni caso, a parità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive.

tale accertamento dipende la stessa configurazione giuridica del fatto con importante ricaduta sul piano sanzionatorio nonché sulla obbligatorietà o meno dell'arresto.

-----oOo-----

Con la citata nota prot. n. 160009362 del 20 aprile 2016, il Compartimento della Polizia Stradale per il Piemonte e la Val d'Aosta – Sezione di Torino ha comunicato a questo ufficio “alcune criticità riscontrate nei rapporti con gli operatori sanitari e i medici dei reparti di “Pronto Soccorso” di talune strutture ospedaliere della Provincia”<sup>3</sup>. Tra tali criticità, sono state segnalate le seguenti:

- rifiuto o ritardo degli operatori addetti ai servizi di “Pronto Soccorso” rispetto al dovere di fornire i dati del “Sanitario di turno” cui indirizzare il modulo di richiesta per lo svolgimento degli accertamenti per lo stato di ebbrezza da alcool o da altre sostanze, con conseguente ritardo delle operazioni che il medico deve compiere per il puntuale e tempestivo accertamenti dei reati configurabili nei fatti;
- ritardo nel rilascio della “prognosi” con conseguente impossibilità (o, nuovamente, di ritardo) per la polizia giudiziaria di dare corso alle attività d’indagine previste e/o di individuare l’esatta fattispecie penale da attribuire ai fatti per cui si procede;
- omessa indicazione della “prognosi” o dell’esito degli accertamenti compiuti all’atto della dimissione delle persone infortunate dal Reparto di degenza.

Tali criticità sono incompatibili, in generale, con il dovere di immediata collaborazione con la polizia giudiziaria degli addetti al servizio sanitario (incluso quello di fornire i dati personali dei sanitari di turno nelle occasioni sopra indicate) e, in particolare, con quanto previsto dai co. 5 degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada, secondo cui le strutture sanitarie devono rilasciare agli organi di Polizia stradale la certificazione relativa agli accertamenti svolti, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, pur assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge, certificazione che l'organo di polizia procedente dovrà a sua volta utilizzare per le indagini (e per ogni attività a ciò connessa) e trasmettere al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Tanto specificato,

---

<sup>3</sup> Sono state a tal proposito indicate quelle dei seguenti Ospedali:

- Ospedale “Maria Vittoria”;
- Ospedale “S. Giovanni Bosco”;
- Ospedale “C.T.O.”;
- Ospedale di Rivoli;

## SI DISPONE QUANTO SEGUE

- **il Sostituto di turno esterno nel giorno e nell'ora della comunicazione della morte o delle lesioni conseguenti ad incidente stradale, ovvero delle lesioni cagionate da persona in stato di ebbrezza alcolica:**
  - è competente per i conseguenti reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p. ed i relativi procedimenti iscritti saranno a lui assegnati;
  - è competente anche in ordine alla procedura di convalida degli eventuali provvedimenti di fermo o di arresto conseguenti alla gravità dei fatti denunciati;
  - provvederà ad impartire alla polizia giudiziaria tutte le disposizioni necessarie, tra cui – anche in forma orale nei casi di urgenza, successivamente confermandolo per iscritto – l'eventuale decreto previsto dal nuovo art. 359 bis, comma 3 bis c.p.p. (concernente gli accertamenti coattivi necessari sullo stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope);
  - provvederà, entro le 48 ore successive, a richiedere al Giudice per le Indagini preliminari la convalida del decreto e degli eventuali altri provvedimenti;
  - interverrà anche solo oralmente presso le Autorità Sanitarie nel caso del verificarsi dei rifiuti e ritardi non giustificabili oggetto della citata segnalazione della Polizia Stradale di Torino del 20 aprile 2016;
  - si atterrà comunque a quanto sin qui precisato.
  
- **gli organi di polizia giudiziaria procedenti:**
  - comunicheranno telefonicamente al Sostituto di turno esterno nel giorno e nell'ora del fatto (anche ai fini dei provvedimenti prima specificati) le comunicazioni relative ai decessi o alle lesioni personali gravi o gravissime conseguenti ad incidente stradale;
  - in caso di lesioni da incidente stradale, prima di procedere all'arresto in flagranza ovvero al fermo, provvederanno a munirsi di una prognosi tempestiva sul tipo di lesioni della vittima;
  - in caso di giustificata impossibilità di acquisire una prognosi medica tempestiva sulle lesioni riportate, si raccomanda di procedere ad arresto facoltativo/fermo nei casi consentiti laddove la natura grave/gravissima delle lesioni stesse appaia evidente, come ad es in caso di (elenco non tassativo):
    - di constatazione di un coma non farmacologico;
    - di perdita/mutilazione di un arto;
    - di grave frattura esposta;
  - nel caso del verificarsi dei rifiuti e ritardi non giustificabili oggetto della citata segnalazione della Polizia Stradale di Torino del 20 aprile 2016, oltre ad

esibire all'Autorità sanitaria competente la presente direttiva, contatteranno il pubblico ministero di turno per l'intervento di competenza;

- si atterranno comunque a quanto sin qui precisato.

A tale ultimo fine, peraltro, si richiede al Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale per il Piemonte e la Val d'Aosta – Sezione di Torino, di volere provvedere, anche tramite articolazioni territoriali, alla diffusione presso le Direzioni Sanitarie delle strutture ospedaliere del Circondario delle presenti direttive.

Si raccomanda anche gli altri destinatari di volere cortesemente provvedere all'inoltro delle presenti direttive alle rispettive articolazioni territoriali del Circondario.

Il Procuratore della Repubblica

Armando Spatafo

